

# **BVGer D-1973/2020 vom 4. Mai 2020**

Bundesverwaltungsgericht, 2020-05-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-1973\\_2020](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1973_2020)

FR: TAF D-1973/2020 du 4 mai 2020

IT: TAF D-1973/2020 del 4 maggio 2020

## **Regeste**

Asilo ed allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la PA, in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

### **E. 1.2**

Le sentenze del Tribunale in materia d'asilo per le quali non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 della legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA). Il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2007/21 consid. 2.1 e 5.1).

### **E. 1.3**

Ai sensi dell'art. 45 LTAF, gli art. 121-128 LTF, si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale. Inoltre, giusta l'art. 47 LTAF, per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione è applicabile l'art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda dal canto suo agli art. 52 e 53 PA, e che dispone che la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d'una nuova decisione del ricorso.

### **E. 1.4**

Per i motivi che seguono, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, ai sensi dell'art. 127 LTF.

## **E. 2**

Appare d'uopo necessario distinguere la domanda di revisione da una domanda di riesame.

### **E. 2.1**

La domanda di revisione, è un rimedio giuridico straordinario, che costituisce il solo rimedio di diritto suscettibile di essere esercitato nei confronti di una sentenza cresciuta in giudicato. Se l'istanza interposta viene accolta, la crescita in giudicato della sentenza impugnata sarà annullata e la fattispecie decisa dovrà nuovamente essere giudicata (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF per rinvio dell'art. 45 LTAF; Moser/ Beusch/Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2a ed. 2013, no. 5.36, pag. 303). Il Tribunale si investe di una domanda di revisione, se uno dei motivi di revisione esaustivi enunciati agli art.

121-123 LTF è invocato. In altri termini, l'istante deve prevalersi di uno dei motivi legali di revisione o quantomeno invocare dei fatti costitutivi del medesimo. Non risulta invece necessario che il motivo invocato sia realizzato, trattandosi in tal caso di una condizione per l'accoglimento della domanda e non di una condizione di ricevibilità (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-3455/2019 del 9 luglio 2019 con riferimenti citati). Al contrario, la revisione non permette la correzione di un errore di diritto, di beneficiare di una nuova interpretazione o prassi né tantomeno di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti al momento dell'emissione della sentenza di cui viene richiesta la revisione (cfr. Elisabeth Escher, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [ed.], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, n. 7, pag. 1887 seg. ad art. 123) o di far valere mezzi di prova che avrebbero potuto essere prodotti in precedenza (cfr. DTAF 2013/37 consid. 2.1, cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4981/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 2.1 con ulteriore riferimento citato). Invece, dei mezzi di prova posteriori alla sentenza del Tribunale, anche se riconducibili a dei fatti anteriori, non possono essere costitutivi di una domanda di revisione (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a LTF e DTAF 2013/22 consid. 13.1). Infine, la domanda di revisione deve rispettare i termini di presentazione di cui all'art. 124 LTF.

### **E. 2.2**

A differenza invece di un'istanza di revisione, una domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. La domanda di riesame è espressamente prevista dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta se non nelle due situazioni seguenti: quando la stessa costituisce una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza oppure quando costituisce una "domanda di adattamento", vale a dire nel caso in cui l'interessato si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 con ulteriori riferimenti; DTAF 2010/27 consid. 2.1 e 2.1.1). Occorre a tal proposito rammentare che diversamente dalla "domanda di riconsiderazione qualificata" in materia d'asilo la "domanda di adattamento" può vertere unicamente su aspetti relativi all'esecuzione dell'allontanamento dal momento che eventuali fatti nuovi e determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato giustificerebbero invece il deposito di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 1).

### **E. 2.3**

Nel caso di una domanda di riesame/domanda multipla, la competenza funzionale per l'esame dei nuovi fatti o mezzi di prova, è dell'autorità di prima istanza, che dovrà emanare una nuova decisione al riguardo. Al contrario, in presenza di una sentenza del Tribunale, i fatti rilevanti attinenti i motivi già invocati e venuti a conoscenza dell'interessato susseguentemente alla pronuncia della sentenza ed i mezzi di prova decisivi ritrovati posteriormente alla stessa ma già esistenti (pseudo nova), rientrano nell'ambito dei motivi di revisione ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, applicabile su rinvio dell'art. 45 LTAF, ed esulano dunque dalla competenza della SEM (cfr. sentenza del Tribunale D-6097/2019 del

28 gennaio 2020 consid. 6.1).

### **E. 3**

Ora, nella presente disamina, poiché il ricorrente solleva dei fatti e dei mezzi di prova anteriori alla sentenza del Tribunale D-5545/2018 del 24 gennaio 2020 - per i motivi che verranno esposti di seguito - la domanda del 1° aprile 2020 dell'interessato costituisce effettivamente una domanda di revisione della sentenza del Tribunale precitata ed è stata pertanto trasmessa a giusto titolo al Tribunale da parte della SEM in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 PA. Tuttavia, per le considerazioni dappresso, tale domanda risulta all'evidenza infondata.

#### **E. 4.1**

Per quanto riguarda le allegazioni circa il timore generico nutrito dai famigliari dell'interessato di subire delle repressioni da parte delle autorità per il che lo stesso li sentirebbe soltanto sporadicamente, non è dato a sapere con certezza quando tali evenienze sarebbero venute a conoscenza dello stesso, e pertanto se i medesimi argomenti rispettino il termine di 90 giorni dalla loro scoperta ex art. 124 lett. d LTF. Ad uguale conclusione si giunge pure per gli eventi che avrebbero riguardato il fratello dell'istante nei colloqui tenutisi nel (...) e nel (...), in quanto non vi è alcuna menzione da parte dell'interessato nella sua domanda del 1° aprile 2020 circa il momento in cui egli avrebbe appreso delle suddette circostanze. Tuttavia, quandanche si volesse prescindere dalla motivazione circa la tempestività di tali argomentazioni dal profilo formale, risulta che gli stessi siano tardivi per altri motivi. Invero, appare dalle dichiarazioni rese nel corso della procedura ordinaria dal ricorrente, che egli, in antitesi con quanto affermato nella domanda in parola, fosse invece in contatto personale e con una certa frequenza con i suoi famigliari. Durante la procedura ordinaria egli ha però unicamente allegato che i suoi parenti gli avrebbero riportato che nel (...) avrebbe ricevuto una convocazione da parte delle autorità, come pure che uno dei fratelli avrebbe riscontrato delle problematiche alla posta per l'invio di documentazione concernente l'interessato (cfr. atti A18/22, D55 segg., pag. 6 segg. e A24/14, D78 segg., pag. 10). Inoltre inerente strettamente i famigliari, egli ha soltanto raccontato di un evento che sarebbe successo quando egli era bambino (cfr. atto A24/14, D87 segg., pag. 11), ma che non ha alcuna relazione con quanto allegato nella richiesta del 1° aprile 2020. I motivi adottati in quest'ultima, sarebbero pertanto potuti e dovuti essere presentati dall'interessato già durante la procedura ordinaria, facendo prova di un po' di diligenza ex art. 8 cpv. 1 lett. d LAsi. Non si entra pertanto nel merito di tali allegazioni, non essendo peraltro desumibile dalle stesse, per la loro genericità ed inconsistenza, che il richiedente asilo sia minacciato da persecuzioni o da trattamenti contrari ai diritti umani (cfr. per maggiori sviluppi la DTAF 2013/22 consid. 5.4 e consid. 9.3.1 con riferimenti ivi citati e GICRA 1995 n. 9 consid. 7; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2020 consid. 4.1.4-4.1.6 con ulteriori riferimenti ivi citati).

#### **E. 4.2**

Ciò vale anche mutatis mutandis per le allegazioni e mezzi di prova sub doc. 2 e doc. 3, che per quanto siano anteriori alla sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2020, avrebbero potuto e dovuto, se l'istante li stimava utili, essere invocati e presentati nel quadro della procedura ordinaria, essendo tra l'altro dei motivi in parte già adottati nelle argomentazioni ricorsuali del 28 settembre 2018 e contenuti nei mezzi di prova presentati in tale procedura. Inoltre, la situazione presente in Iran anche dal profilo dei diritti dell'uomo e delle minoranze, era già

nota al Tribunale al momento della presa di decisione della sentenza del 24 gennaio 2020, ed i mezzi di prova presentati dall'istante con la domanda, non avrebbero d'acchito comunque mutato l'apprezzamento del Tribunale circa la concessione dell'asilo come neppure in merito all'ammissibilità ed all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, non essendo in alcun modo gli stessi determinanti per condurre alla revisione della sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2020. In tale contesto, si rileva inoltre che dalla spiegazione fornita dal ricorrente a supporto delle sue allegazioni e dei mezzi di prova di cui sub doc. 2 e doc. 3, ovvero di poter subire delle eventuali future rappresaglie da parte delle autorità iraniane in relazione al contesto politico e sociale ivi presente, egli si prevale di elementi quali la fuga dal carcere e la diserzione, i quali sono già stati ritenuti inverosimili nella sentenza del Tribunale succitata. A tal proposito si rammenta come il rimedio straordinario della revisione non permetta di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già esaminati in procedura ordinaria (cfr. anche supra consid. 2.1). Dipoi, in relazione all'origine curda dell'istante ed al fatto di essere espatriato, l'interessato non spiega in alcun modo come i documenti prodotti con la domanda del 1° aprile 2020 lo concernerebbero direttamente ed implicherebbero un cambiamento rilevante nella sua situazione personale rispetto a quanto già constatato nella sentenza del Tribunale D-5545/2018. Anche su tale punto in questione, per quanto ricevibile, la domanda di revisione è quindi respinta.

#### **E. 4.3**

Infine egli ha prodotto, a supporto delle sue allegazioni inerenti il fatto che le autorità iraniane sarebbero sempre più repressive nei confronti delle minoranze e della dissidenza, un rapporto di (...) (cfr. sub doc. 1). Tale documento, per quanto si riferisca ad eventi successi nel 2019, risulta essere stato pubblicato però soltanto il (...) (cfr. anche supra lett. F). Anche in riferimento agli stessi, nel suo scritto del 9 aprile 2020, la SEM ha rilevato che il ricorrente invocava a sostegno della sua domanda, dei fatti preesistenti alla sentenza del 24 gennaio 2020, e che pertanto solo il Tribunale sarebbe competente per l'esame dei medesimi. Tale affermazione, non risulta però essere condivisibile, nella misura in cui i mezzi di prova posteriori alla sentenza, anche se riconducibili a dei fatti anteriori, non possono motivare una domanda di revisione (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a LTF e DTAF 2013/22 consid. 13.1). In quanto riferibile a tale documento, la domanda del 1° aprile 2020 dell'istante risulta irricevibile quale istanza di revisione e risulta invece di esclusiva competenza della SEM nell'ambito di un riesame rispettivamente di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.1-13; cfr. anche supra consid. 2).

#### **E. 5**

A fronte di tali considerazioni, e poiché la domanda era stata indirizzata all'origine alla SEM, la stessa è ritrasmessa all'autorità inferiore per una questione di competenza funzionale per quanto concerne il mezzo di prova posteriore alla sentenza del Tribunale D-5545/2018 (cfr. sub doc. 1 e consid. 4.3), impregiudicate le questioni di ricevibilità o di merito in quanto domanda di riesame rispettivamente domanda multipla. Stessa argomentazione vale per quanto riguarda le dichiarazioni dell'istante inerenti la situazione pandemica dovuta al Covid-19 presente nel suo Paese d'origine, per le quali la SEM - come si evince dal suo scritto del 9 aprile 2020 - risulta essersi già investita.

#### **E. 6**

Visto quanto precede, la domanda del 1° aprile 2020, in quanto istanza di revisione, nella misura della sua ricevibilità, deve essere respinta.

**E. 7**

Con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il 14 aprile 2020 sono revocate.

**E. 8**

Infine, visto l'esito della procedura, le spese processuali sarebbero da mettere a carico dell'istante (cfr. art. 37 LTAF in combinato disposto con l'art. 63 cpv. 1 e 5 PA e 68 cpv. 2 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, tenuto conto delle circostanze particolari della fattispecie, si rinuncia alla riscossione di spese processuali (cfr. art. 6 lett. b TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.